

Penale Sent. Sez. 6 Num. 49848 Anno 2018

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: CRISCUOLO ANNA

Data Udienza: 02/10/2018

### SENTENZA

sui ricorsi proposti da

avverso la sentenza del 29/11/2017 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito il difensore, avv. \_\_\_\_\_ che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

### RITENUTO IN FATTO

1. In riforma della sentenza emessa il 10 novembre 2014 dal Tribunale di Trapani nei confronti di M. \_\_\_\_\_, I. \_\_\_\_\_, N. \_\_\_\_\_, I. \_\_\_\_\_, M. \_\_\_\_\_ e I. \_\_\_\_\_

Gli imputati appellati dalla parte civile M. D., la Corte di appello di Palermo ha dichiarato gli imputati responsabili ai fini civili del reato di cui all'art. 388 cod. pen. e tenuti in solido a risarcire i danni cagionati alla parte civile, limitatamente alle proprietà conferite da M. M.

Gli imputati erano stati assolti in primo grado dal reato di cui all'art. 388 cod. pen. - per aver compiuto fraudolentemente atti dispositivi del patrimonio di M. M., confluiti in un fondo patrimoniale ed in un trust, di cui erano beneficiari i figli, al fine di sottrarre la M. all'adempimento della sentenza emessa dalla Corte di appello civile di Palermo il 5 maggio 2008, che l'aveva condannata al pagamento della somma di 194.778.27 euro in favore dei fratelli M. D. e V., in qualità di eredi di M. M., - per insussistenza del fatto, avendo il Tribunale escluso la natura fraudolenta degli atti dispositivi, compiuti per tutelare i figli, date le gravi condizioni di salute del padre I. N. e previa consultazione di un legale, dal quale la M. era stata rassicurata sulla liceità delle operazioni.

Essendosi prescritto il reato nelle more del giudizio di secondo grado, i giudici di appello hanno accolto l'appello della parte civile, ravvisando nella tempistica e nella natura degli atti dispositivi, compiuti il 9 giugno e il 7 luglio 2008, la finalità di eludere l'adempimento della sentenza di condanna, consapevolmente conferendo tutti i beni della M. nel fondo patrimoniale e nel trust così da vanificare la pretesa creditoria.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di M. M. di I. N. e dei figli della coppia, che ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati.

Premette in fatto che nelle more del giudizio civile, al quale I. N. era stato dichiarato estraneo, i coniugi I. e M. si erano separati ed avevano costituito nel giugno 2008 un fondo patrimoniale e nel luglio 2008 un trust; sempre nelle more dei giudizi civili era deceduto M. M., al quale subentrarono i fratelli di M. M.; nell'ottobre 2008 M. D. aveva notificato atto di precetto alla sorella sia in forza della sentenza che del testamento del padre, ma tale precetto non era valido poiché alla morte del genitore la somma assegnatagli, andava suddivisa in misura di un terzo alla moglie e due terzi ai figli, cosicché il credito azionato non corrispondeva alla quota spettante a M. D.

Deduce in diritto la violazione e l'errata applicazione dell'art. 388 cod. pen., in quanto M. D. non ha mai intimato il pagamento della sua quota in base a sentenza, ma ha chiesto una somma abnorme, non giustificata da provvedimento giudiziario né tale è il testamento, indicato nell'atto di precetto.

Evidenza che è del tutto ingiustificata la condanna dei figli della M. che non possono aver avuto alcun dolo nella redazione degli atti, richiesti dai genitori e redatti da un notaio, al quale dovrebbe imputarsi la responsabilità; inoltre, quanto al trust non vi è prova che la M. continuasse ad utilizzare i beni conferiti e che pertanto, si trattasse di un atto simulato, né vi è prova che i figli fossero a conoscenza del giudizio civile tra i componenti della famiglia della madre. E' infine, errata la sentenza perché il giudice di secondo grado non può, su appello della parte civile, condannare le parti ai fini della responsabilità civile sulla base delle stesse prove di primo grado.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.

Le censure difensive si sostanziano in rilievi di natura civilistica, peraltro, già parzialmente dedotti in appello e disattesi con motivazione congrua e lineare; sono aspecifiche le censure relative alla posizione dei figli della coppia M. - I. in punto di dolo, ugualmente esaminate in sentenza con motivazione puntuale, e del tutto generica è la censura circa i poteri del giudice di appello di riformare, ai soli fini civili, il giudizio assolutorio di primo grado.

Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata si sottrae a censure, risultando ampiamente e correttamente motivato il percorso argomentativo, che ha condotto alla riforma dell'esito assolutorio di primo grado, in quanto i giudici di appello hanno analiticamente dimostrato, pur in assenza di elementi nuovi, l'incompletezza e l'insostenibilità del ragionamento probatorio del giudice di primo grado, attestatosi unicamente sulla dedotta acquisizione da parte della M. di un parere legale circa la liceità delle operazioni programmate e sulla finalità di tutelare i figli della coppia per escludere la finalità elusiva delle stesse, trascurando sia la tempistica che la natura degli strumenti giuridici adottati per disporre del patrimonio della M.

I giudici hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di ribaltamento in appello, anche ai soli fini civili, di una sentenza assolutoria di primo grado e di motivazione rafforzata, secondo i quali nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio" (Sezioni Un., n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267489; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchemo, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524).

In primo luogo, i giudici di appello hanno ricostruito la vicenda processuale, evidenziando che con la sentenza depositata il 5 maggio 2008 la Corte di appello di Palermo aveva condannato M. i M. a restituire ai genitori M. e M. e M. V. ed ai fratelli M. D., V. e V. la somma di 194.778,27 euro, pari ai due terzi di quanto M. M. aveva ricevuto dai genitori a titolo di donazione per l'acquisto di un fondo, in quanto la donazione doveva ritenersi a lei destinata per un terzo e per i due terzi ai fratelli, e che pochi mesi dopo tale pronuncia, che aveva escluso da ogni obbligazione I. N. marito di M. i M., i coniugi avevano costituito in favore dei figli, il 9 giugno un fondo patrimoniale e il 7 luglio un trust, nei quali erano confluiti tutti i beni della M. (e del coniuge), resi in tal modo non aggredibili dai creditori.

Pur trattandosi di strumenti giuridici leciti, la Corte di appello ne ha illustrato la peculiare natura e funzione, chiarendo che gli stessi sono destinati a creare un patrimonio separato e di scopo rispetto a quello del disponente nel trust o un patrimonio autonomo, ma con vincolo di destinazione, nel fondo patrimoniale, che sottrae i beni all'azione esecutiva dei disponenti e dei creditori dei genitori, cosicché il ricorso agli stessi, ma soprattutto, la singolare tempistica e sequenza degli atti dispositivi compiuti dai coniugi, perfettamente consapevoli del debito e dell'obbligazione gravante sulla M., nonché l'urgenza di tutelare i figli solo nella contingenza descritta, pur essendo separati da tempo, deponeva per la natura dolosa e fraudolenta degli atti, in quanto, spogliandosi di tutti i beni, la M. li aveva resi intangibili così da frustrare ogni azione esecutiva dei creditori e da vanificare l'autorità della decisione giudiziaria.

Stante l'idoneità degli atti ad azzerare il patrimonio della debitrice per sottrarlo alla pretesa ed all'azione dei creditori, che non avrebbero trovato altra capienza nel patrimonio del debitore (Sez. 3, n.13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771) ed il rilievo attribuito alla componente fraudolenta degli atti compiuti sui propri beni (Sez. Un. n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi e altri, Rv. 272171) per il ricorso a strumenti giuridici leciti, ma sofisticati, in luogo di più lineari atti di donazione o vendita, anche sul piano logico deve ritenersi corretta la valutazione dei giudici di appello.

Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, i giudici di appello hanno giustificato la decisione assunta anche nei confronti dei figli della coppia a titolo di concorso nel reato, in base all'ammissione della stessa M. di averli preventivamente informati degli atti dispositivi, che intendeva compiere in loro favore, e della loro consapevolezza della finalità elusiva e fraudolenta perseguita (pag. 11 della sentenza impugnata), tale da escluderne la qualità di beneficiari

inconsapevoli, stante anche l'essenzialità del ruolo dei destinatari, indispensabile per mantenere i beni all'interno del nucleo familiare.

Inammissibile è, infine, anche la deduzione relativa al testamento del padre, contenuta nell'atto di pignoramento, avendo i giudici chiarito sul punto che il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza, munita di formula esecutiva il 24 giugno 2008 e notificata il 21 ottobre successivo, e che il riferimento al testamento di M. M. era giustificato dal fatto che questi aveva disposto, in caso di esito positivo del giudizio civile, determinate suddivisioni delle somme tra i figli.

Risultano, pertanto, del tutto generiche e destituite di fondamento le censure difensive.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro duemila.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 02/10/2018.

Il Consigliere estensore  
Anna Criscuolo

Il Presidente  
Giorgio Fidelbo